

LA VISIONE EUROPEA DELLA SICUREZZA.

IL CONTROLLO DELLE MACCHINE SUL LUOGO DI LAVORO

La definizione di macchina è contenuta nel D.P.R. 24/7/1996 n. 459, contenente il regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, con il quale questa viene appunto definita (art. 1 comma 2) "un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidamente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali".

Il termine "macchina" viene anche indicato nell'art. 34 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 di attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro che nell'introdurre l'attrezzatura di lavoro la definisce come "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro".

Il controllo sulla sicurezza delle macchine fino a circa cinque anni fa era basato sul D.P.R. 27/4/1955 n. 547 contenente le norme per la prevenzione degli infortuni che fissa delle disposizioni generali di protezione delle macchine nonché delle norme di protezione per parti-

Gerardo Porreca
Capo Area Tecnica Direzione Provinciale del Lavoro di Bari

colari tipi di macchine e delle disposizioni di carattere generale e costruttivo per i mezzi e gli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento.

Con il D.P.R. n. 459/96, entrato in vigore il 21/9/1996 e che in seguito per semplicità chiameremo Direttiva Macchine, sono stati fissati nell'Allegato I dei requisiti essenziali di sicurezza a cui devono rispondere le macchine ed inoltre è stato stabilito il principio generale che possono essere immessi sul mercato o messi in servizio sul territorio dell'Unione europea solo quelle macchine⁽¹⁾ conformi alle disposizioni del regolamento ed ai sopraddetti requisiti di sicurezza purché comunque, allorché debitamente installate mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione, **non pregiudichino la sicurezza e la salute**. Al costruttore è fatto obbligo di analizzare i rischi legati all'uso della propria macchina o del proprio componente di sicurezza, di eliminarli o ridurli al minimo e, dopo aver adottato tutte le

I rapporti tra direttiva macchine e legislazione di sicurezza attuale e previgente.
Il problema della sovrapposizione di ruoli tra varie amministrazioni pubbliche interessate all'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro

(1) Le disposizioni sulle macchine del D.P.R. n. 459/96 si applicano anche ai componenti di sicurezza definiti dallo stesso decreto come quei dispositivi che assicurano con la propria utilizzazione una funzione di sicurezza ed il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudicano la sicurezza o la salute delle persone esposte.

misure necessarie nei confronti dei rischi che non è riuscito ad eliminare, di attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I mediante una dichiarazione Ce di conformità, redatta dopo aver dato corso alle procedure di certificazione stabilite dallo stesso D.P.R. n. 459/96, e di apporre quindi la marcatura di conformità Ce (art. 2, comma 2).

Sostanzialmente il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie riguardante le macchine, secondo quello che oramai è una visione europea della sicurezza, fissa degli obiettivi di sicurezza da raggiungere lasciando al costruttore la scelta dei sistemi per ottenere tali risultati precisando comunque, con una formula analoga a quella adottata dal legislatore con la legge 186/68 in merito all'applicazione delle Norme CEI per gli impianti ed i componenti elettrici, che tutte le macchine costruite in conformità alle norme armonizzate che le riguardano ⁽²⁾ si presume rispondano ai requisiti essenziali di cui all'Allegato I e che siano quindi regolari (art. 2, comma 3). L'installatore della macchina, da parte sua, è tenuto a procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione (art. 2, comma 6).

Per le macchine già immesse sul mercato o già in servizio alla data del 21/9/1996 e prive di marcatura Ce è fatto obbligo a chi le vende, le noleggia o le concede in uso o in locazione finanziaria di attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del regolamento (art. 11 del D.P.R. n. 459/96).

■ Una direttiva di "prodotto"

La Direttiva Macchine quindi è essenzialmente una direttiva di prodotto ed è finalizzata a consentire la libera circolazione delle macchine nei paesi membri solo nel caso che le stesse rispondano a precisi requisiti di sicurezza riconosciuti dai paesi

stessi ed essa ha essenzialmente come soggetti obbligati i fabbricanti e solo marginalmente può anche interessare l'utilizzatore nel momento in cui questi dovesse apportare delle modifiche costruttive sostanziali che possano andare a variare la funzionalità delle macchine medesime od effettuare comunque interventi fuori della ordinaria e straordinaria manutenzione poiché in tal caso l'utilizzatore stesso finisce con il sostituirsi al costruttore con tutte le conseguenze procedurali che ne derivano (art. 1, comma 3). I provvedimenti per i costruttori inadempienti agli obblighi della Direttiva Macchine sono il ritiro dal mercato e la messa fuori esercizio della macchina che sia risultata non regolare al termine degli accertamenti previsti dalla clausola di salvaguardia (art. 7, del D.P.R. n. 459/96) ed effettuati dalle autorità di controllo individuate dal decreto stesso nel Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato e nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso i loro organi ispettivi, i quali possono avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro invece (D.P.R. n. 547/55, n. 164/56, n. 303/56, D.Lgs. n. 626/94, ecc.) hanno carattere penale e per quanto riguarda le macchine e le attrezzature di lavoro, pur perseguendo l'obiettivo della sicurezza comune a quello della Direttiva Macchine, hanno come soggetti obbligati oltre al costruttore, essendo tali apparecchiature utilizzate nei luoghi di lavoro, anche il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti nonché il progettista, il commerciante, il noleggiatore, i concedenti in uso, l'installatore ed i montatori, figure tutte queste nei confronti delle quali sono previste sanzioni penali che arrivano ad essere anche pesanti.

La vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro in generale e quindi quella sulle macchine è affidata, come è noto, agli organi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ASL e Direzioni Provinciali

(2) Si rammenta che ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 459/96 (art. 3) si intendono "norme armonizzate" le disposizioni di carattere tecnico costruttive adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" della stessa e trasposte in una norma nazionale. I riferimenti alle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana.

del Lavoro nel limite delle proprie competenze) che la esercitano tramite le loro unità ispettive che sono fornite della qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con tutti gli obblighi, fissati dal codice di procedura penale, che ne derivano nei confronti della magistratura. Alle stesse unità ora con il comma 3 dell'art. 7 del D.P.R. n. 459/96 viene affidato l'ulteriore compito, nel caso in cui accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, di darne immediata comunicazione al Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'attuazione delle procedure di loro competenza.

A tal punto è necessario chiarire bene il rapporto intercorrente fra le disposizioni di cui al D.P.R. n. 459/96, poste a tutela del mercato e degli utenti, di natura regolamentare e quindi di grado inferiore sia pure supportate da un sistema penale e sanzionatorio indiretto tramite l'art. 6 del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni⁽³⁾, e la legislazione prevenzionistica previgente in Italia, che fa capo sostanzialmente al D.P.R. n. 547/55, posta a tutela dei lavoratori. C'è da chiedersi in sostanza se il D.P.R. n. 459/96 e norme armonizzate collegate, per come è strutturato attualmente l'ordinamento giuridico in Italia, hanno soppiantato il D.P.R. 547/55 o se si deve ritenere che le due norme continuino a convivere.

Per rispondere a questo quesito è opportuno fare alcune considerazioni.

E' da osservare intanto che il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'unione europea, nel chiedere ai paesi membri di recepire i principi generali di sicurezza dalla stessa individuati, hanno tenuto a precisare, nel considerando n. 7) della direttiva 98/37/CE, che comunque devono essere salvaguardati i livelli di protezione delle macchine esistenti e giustificati negli Stati membri né si può non tenere

conto che il D.Lgs. n. 626/94 con l'art. 6 obbliga i costruttori e le altre figure interessate alla messa in mercato ed in servizio della macchina a rispettare non solo le norme regolamentari, nelle quali ben si inquadra la Direttiva Macchine, bensì anche le norme legislative vigenti in materia di sicurezza. Il D.Lgs. n. 626/94, inoltre, per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, fra le quali sono inquadrate per definizione le macchine, con l'art. 35 fissa a carico dei datori di lavoro l'obbligo di attuare "le misure tecniche organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" e di scegliere le stesse compatibilmente con la propria organizzazione aziendale ed in più con l'art. 4, comma 1 lo obbliga ad effettuare comunque una valutazione sui rischi che le attrezzature potessero presentare ed ecco che in definitiva l'utilizzatore-datore di lavoro viene coinvolto nella verifica della sicurezza delle macchine e rischia di diventare l'anello debole della catena.

■ Gli obblighi del datore di lavoro

Il problema è che la marcatura CE apposta dal costruttore su di una macchina rappresenta per definizione una presunzione di rispondenza ai requisiti di sicurezza e quindi non garantisce automaticamente e totalmente il datore di lavoro utilizzatore da possibili non conformità del fabbricante specie in presenza di vizi o difetti palesi che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori, o di rischi residui sottovalutati dal costruttore, o di rischi legati ad un uso non normale ma "ragionevolmente prevedibile" (presi in considerazione nella Direttiva Macchine) non eliminati e non ultimo di rischi evidenziatisi dopo la installazione della macchina per il determinarsi di particolari situazioni imprevedibili⁽⁴⁾. Inoltre, al di

(3) *L'art. 91 del D.Lgs. n. 626/94 prevede per i fabbricanti, i venditori i noleggiatori ed i concedenti in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza che violano l'art. 6 comma 2 dello stesso decreto la punizione con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni e per i progettisti, gli installatori ed i montatori la punizione con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni. L'art. 7 del D.P.R. n. 547/55 destinato ai costruttori, ai venditori ed a chi concede in uso le macchine e gli apparecchi destinati al mercato italiano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso decreto deve ritenersi tacitamente abrogato per sopravvenuta norma di legge di pari contenuto.*

(4) *Si fa osservare che mentre la presunzione di rispondenza ai requisiti di sicurezza di cui al comma 3 dell'art. 2 del D.P.R. n. 459/96 ha natura probante nell'ambito di un procedimento civile non si può dire altrettanto o meglio qualche perplessità suscita la posizione che essa assume in un procedimento penale in quanto in linea generale la legge penale "rifugge dalle presunzioni".*

LA VISIONE EUROPEA DELLA SICUREZZA.
IL CONTROLLO DELLE MACCHINE SUL LUOGO DI LAVORO

là dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutti i mezzi suggeriti dalla particolarità del lavoro, dalla comune esperienza o dalla tecnica ed idonei a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti e quindi a prevenire ed evitare sinistri, è orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza che gli obblighi posti a carico dei costruttori o dei venditori allo scopo di conformare le macchine ai principi di sicurezza non fanno venire meno l'obbligo da parte dell'utilizzatore delle macchine stesse di verificare, prima del loro impiego, facendo ricorso all'"ordinaria diligenza", che si tratti di macchine rispondenti alla normativa antinfortunistica e che non costituiscano fonti di pericolo per gli utenti ⁽⁵⁾. Di qui l'esigenza di una

puntuale, oculata ed efficiente azione di vigilanza e controllo anche per non vanificare l'efficacia delle nuove disposizioni legislative.

In merito ancora al rapporto fra la Direttiva Macchine e la legislazione di sicurezza previgente è da porre in evidenza che, con la legge 24/4/1998 n. 128 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7/5/1998 e contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge Comunitaria 1995-1997), il legislatore ha posto un rimedio a quanto aveva ommesso di fare in occasione del recepimento delle direttive europee in merito alla relazione esistente fra le nuove norme di sicurezza sulle macchine e la legislazione preesistente in Italia ma lo ha fatto in una

(5) *Sulle responsabilità del datore di lavoro acquirente in caso di difetti costruttivi delle attrezzature di lavoro vedi in ultimo Cassazione penale, sez. IV – Sentenza n. 5445 del 9/5/2000 e Cassazione penale, sez. III – Sentenza n. 5042 del 28/4/2000.*

LA VISIONE EUROPEA DELLA SICUREZZA. IL CONTROLLO DELLE MACCHINE SUL LUOGO DI LAVORO

maniera che si presta ad una interpretazione diversa a seconda da chi questa proviene ed appare comunque poco chiara specie se si pensa che l'intervento ha per oggetto normative a carattere penale che richiedono invece tassatività e determinatezza. Infatti con l'art. 46 tale legge ha precisato che alle macchine, ai componenti di sicurezza e ad altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti medesimi è debitamente attestata dall'apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano *le disposizioni di omologazione* contenute nella disciplina vigente, nel nostro caso nel D.P.R. n. 547/55 e successive modificazioni (comma 1), e che inoltre ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa *le disposizioni a carattere costruttivo* contenute nella legislazione italiana sulle macchine devono essere considerate solo "norme", ai sensi della legge 21/6/1986 n. 317 ⁽⁶⁾ e quindi di riferimento e non più cogenti (comma 2). Non ci sono dubbi quindi sul fatto che le disposizioni di carattere costruttivo contenute nel D.P.R. n. 547/55 perdono la loro valenza penale nei confronti del costruttore il quale a far data dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 459/96 per costruire la propria macchina è libero di ricorrere alle norme armonizzate pubblicate per quel tipo di macchina, in alternativa alle disposizioni specifiche del D.P.R. n. 547/55 che ora hanno valore di suggerimenti costruttivi.

Ma dovendo ritenere, da una interpretazione letterale dell'art. 46 della legge n. 128/98, che rimangono in vigore tutte le altre disposizioni non di carattere costruttivo, a tal punto viene da chiedersi: ma quali sono le disposizioni del D.P.R. n. 547/55 da ritenersi declassate a norme di riferimento e quindi non più cogenti? Il legislatore non ha ritenuto di indicarle limitandosi a precisarne la natura costruttiva e ciò è facilmente spiegabile se si pensa che il declassamento è stato introdotto in una legge finalizzata a dare istruzioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e quindi sostanzialmente a coordinare la costruzione delle macchine che devono

avere il libero mercato nell'ambito delle stesse Comunità. E qui i primi dubbi.

In realtà non è immediato determinare quali delle disposizioni inserite nella normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni riguardanti le macchine e le attrezzature siano da considerarsi a carattere costruttivo. Da un esame delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547/55 sembra che le disposizioni a carattere costruttivo nello stesso contenute siano limitate. Per quanto riguarda le macchine, infatti, il decreto citato fissa nel Titolo III (artt. 41 – 83) delle disposizioni a carattere generale di protezione delle macchine, dei motori, delle trasmissioni, degli ingranaggi e delle macchine operatrici, nel Titolo IV (artt. 84 – 167) norme di protezione per particolari tipi di macchine e nel Titolo V (artt. 168 – 232) disposizioni destinate a mezzi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento anche esse in parte (in prevalenza) di tipo generale ed in parte di natura costruttiva. Le norme di carattere costruttivo si ritiene siano da individuarsi in quelle disposizioni nelle quali il legislatore ha fatto delle precise scelte di tipo progettuale o ha indicato, per eliminare i rischi presi in considerazione, il ricorso a precisi dispositivi di protezione oppure ha ritenuto di fissare specifici parametri costruttivi che ha giudicato sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori (distanze, altezze, rapporti, coefficienti di sicurezza, ecc.) e la cui determinazione, secondo l'attuale indirizzo introdotto dalle direttive comunitarie, viene lasciata alla discrezione dei fabbricanti. Da un confronto inoltre delle norme sulle macchine di cui al D.P.R. n. 547/55 con quelle di cui alla Direttiva Macchine appare evidente come le disposizioni di carattere generale dettate dal primo decreto ⁽⁷⁾ si ritrovino praticamente nel secondo. Con la Direttiva Macchine in più è stata effettuata una catalogazione completa ed organica di tutti i rischi legati all'uso delle macchine, rischi di natura anche diversa da quelli meccanici che tra l'altro in parte erano stati presi in considerazione anche nel D.P.R. n. 547/55 in Titoli diversi da quelli citati (rischi dovuti all'energia elettrica, rischi dovuti all'elettricità statica, rischi di incendio, di esplosione, di

(6) La legge 21/6/1986 n. 317 contenente l'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche definisce norma "una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali."

**LA VISIONE EUROPEA DELLA SICUREZZA.
IL CONTROLLO DELLE MACCHINE SUL LUOGO DI LAVORO**

esposizione a polveri gas e sostanze dannose, ecc.). Quindi, salvo ulteriori precisazioni da parte del legislatore, il vecchio ed il nuovo regime di sicurezza sul lavoro specie con riguardo all'applicazione dei principi generali sembrano destinati almeno per il momento a convivere. Né la giurisprudenza ci fornisce utili chiarimenti considerato che l'Autorità Giudiziaria, così come si ha modo di constatare anche in recentissime sentenze della Corte di Cassazione, continua nell'ambito dei procedimenti penali a far riferimento alle disposizioni ed agli obblighi del D.P.R. n. 547/55.

Il problema legato all'innesto delle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro nell'ordinamento giuridico nazionale, di natura marcatamente repressiva più che prevenzionale (vedi nuovo regime sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 758/94), problema destinato ad ampliarsi considerato il vasto campo di azione su cui si sta muovendo il legislatore comunitario nel campo specifico della sicurezza sul lavoro si trasferisce pari pari nella fase di vigilanza e controllo sull'applicazione delle vecchie e delle nuove norme di sicurezza.

Nella tabella 1 viene fatta una comparazione fra le attività di controllo e quella di vigilanza da effettuare sulle macchine ed in essa è posta in evidenza la diversità degli obiettivi, delle finalità, della natura degli interventi, dei provvedimenti e delle procedure previste.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con lettera circolare prot. n. 2182 del 20/12/2000 ha fissato delle procedure di controllo sull'applicazione della Direttiva Macchine ri-

badendo quanto già riportato nella propria lettera circolare prot. n. 1067 del 30/9/1999⁽⁸⁾ e nelle sue istruzioni risente evidentemente della sovrapposizione delle competenze affidate agli Uffici Centrali del Ministero del Lavoro quale autorità di controllo del mercato ed agli Uffici ispettivi periferici

	DIRETTIVA MACCHINE (D.P.R. n. 459/96)	NORME DI SICUREZZA (D.Lgs. n. 626/94 e preced.)
Organo di Verifica	Ministero Industria e Ministero Lavoro (art. 7 D.P.R. 459/96)	ASL - Ispettorato del Lavoro (art. 23 D.Lgs. 626/94)
Unità Operative	Ispettore addetto al controllo	Ispettore di vigilanza
Poteri	Avviamento della procedura di Controllo	Poteri dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Obiettivo	Sicurezza della macchina	Sicurezza sul lavoro
Finalità	Controllo di conformità ai requisiti di sicurezza All. I D.P.R. 459/96	Verifica di rispondenza alle norme di sicurezza vigenti
Natura dell'intervento	Amministrativo	Penale
Organo deliberante	Ministero dell'Industria, commercio e artigianato	Autorità Giudiziaria
Provvedimenti	- Divieto di utilizzazione - Ritiro temporaneo dal mercato	Prescrizione - Disposizione Fermo - Sequestro
Procedure	- Comunicazione di non conformità al Ministero Industria e Lavoro - Verifica del Ministero Industria - Provvedimento Ministero Industria - Informazione alla Commiss. Europea - Provved. definitivo Commiss. Europea - Comunicazione provved. definitivo da Ministero Industria a Ministero Lavoro e organo di vigilanza	- Comunicazione di non conformità al Ministero Industria e Lavoro - Rapporto all'A.G. - Provvedimenti dell'A. G.

Tabella 1 – Comparazione dell'attività di controllo e di vigilanza delle macchine

(7) Si osserva che la "inossidabilità" delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547/55, rivisto solo in alcuni articoli dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, è stata dovuta proprio alla presenza diffusa di principi generali e di requisiti generali di sicurezza e solo di limitate disposizioni tecniche che sono state poi sistematicamente superate da normative tecniche in continua evoluzione.

(8) In *Ambiente & Sicurezza sul Lavoro* n. 1/2000 pag. 100 e commento di L. Caiazza in *Ambiente & Sicurezza sul Lavoro* n. 2/2000 pag. 12.

Il consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose

Quando si fa un trasporto a rischio è una figura dalla quale non si può prescindere. E non importa il mezzo usato, ferrovia, nave o Tir. Le regole sono uguali per tutti e sono state stabilite dal Decreto Legislativo del 4 febbraio 2000 n.40, il provvedimento che ha sancito l'atto di nascita del "consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose". L'introduzione di questa figura non solo è un obbligo di legge ma anche un'importante opportunità di crescita e di qualificazione professionale per tutti gli operatori del settore. Non a caso, per esercitare questo ruolo, il decreto ha imposto al consulente il possesso di un certificato di Formazione professionale rilasciato dal ministero dei trasporti e della navigazione dopo il superamento di un esame ad hoc.

Il corso di formazione proposto da Informa in collaborazione con Federchimica e destinato ai Consulenti per la sicurezza ha l'obiettivo di assistere aziende e professionisti nella corretta applicazione degli adempimenti previsti dalla legge e in particolare nella preparazione al superamento dell'esame per ottenere il certificato ministeriale. Durante le lezioni, infatti, saranno non solo illustrate le principali novità della legge ma ci sarà una descrizione dettagliata su tutti gli obblighi del consulente, dalla redazione della relazione sull'attività delle imprese al documento da mettere a punto in caso di incidente.

Il Corso, dopo una prima parte teorica (nella quale sarà illustrata anche la classificazione delle merci pericolose), avrà un taglio squisitamente pratico, concentrando l'attenzione su tutti gli obblighi previsti per il trasporto di merci pericolose, dalla documentazione all'imballaggio alle etichettatura. Nell'ultima giornata, infine, ci saranno delle vere e proprie esercitazioni per la soluzione dei quesiti di esame predisposti dal ministero dei trasporti. In conclusione, un corso fondamentale per diventare consulenti per la sicurezza.

**Per ricevere il programma dettagliato e per ogni altra informazione telefonate al numero:
06 33 13 000 - Fax 06 33 111 043 - Flaminia Ciccotti**

dello stesso Ministero quale organo di vigilanza. Il Ministero del Lavoro subordina l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 758/94 nei confronti del costruttore all'esito degli accertamenti tecnici esperiti ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'art. 7, comma 4 del D.P.R. n. 459/96, dopo che è stata confermata la non conformità della macchina in esame, e dispone in pratica l'emanazione in tale sede di una prescrizione "ora per allora" nei confronti del costruttore perché adegui le macchine già immesse in mercato oltre ovviamente a quella che ha dato origine alla procedura di accertamento e dispone inoltre di informare comunque tempestivamente l'Autorità Giudiziaria in caso di accertamento connesso ad un evento infortunistico. Nel caso di confermata non conformità il Ministero del Lavoro, inoltre, indica di agire anche nei confronti del venditore contestando la violazione all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 626/94 vietando allo stesso, mediante una disposizione ex art. 11 del D.P.R. n. 520/55, la vendita di macchine analoghe prima del loro adeguamento. Nei con-

fronti dell'utilizzatore, infine, è ravvisabile la violazione dell'art. 35 (combinato disposto con l'art. 36 comma 1) del citato D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche.

Se le istruzioni ministeriali sono ben condivisibili davanti a presunte non conformità o a vizi occulti o a carenze progettuali o strutturali, allorché è opportuno un conforto dell'autorità nazionale di controllo del prodotto, sembrano non esserle altrettanto immediatamente dinanzi alla presenza, malgrado la marcatura Ce apposta evidentemente dal costruttore con molta leggerezza, di vizi palesi e di evidenti non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

In tal caso, infatti, può verificarsi che l'utente datore di lavoro debba convivere con la constatata evidente situazione di pericolo per i lavoratori fino al completamento della procedura di controllo della conformità della macchina a livello nazionale, che si prevede abbastanza lungo, e fino a quando non gli giungano, di ritorno, gli effetti della istruttoria e della ingiunzione al costruttore da parte del-

MANUTENZIONE E VERIFICHE DI LEGGE SU MACCHINE E IMPIANTI

Aggiornato con il D.Lgs. 359/99

Registro e scadenziario completo di procedure e norme di legge su CD-Rom

Questa pubblicazione, che contiene un software su CD, è un utile strumento per i datori di lavoro, i responsabili degli uffici tecnici e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione che devono programmare e gestire la manutenzione e le verifiche di legge su macchine, impianti ed attrezzature all'interno della propria azienda.

Il nuovo obbligo sancito dal D.Lgs. 359/99 impone infatti al datore di lavoro di sottoporre le attrezzature di lavoro alle necessarie verifiche al fine di assicurarne la corretta installazione ed il buon funzionamento e di tenere a disposizione, per un periodo di almeno cinque anni, il registro degli interventi effettuati.

Il software allegato a questa pubblicazione è uno strumento di lavoro semplice ed efficace per:

- verificare costantemente la scadenza degli adempimenti di legge quali collaudi, verifiche periodiche e manutenzioni
- stampare per ciascun impianto o macchina la scheda di intervento completa di procedure, periodicità e riferimenti normativi
- mantenere aggiornato un registro con gli interventi già effettuati.

Il programma è corredato dalle principali procedure di manutenzione e verifica relative alle più comuni macchine ed impianti. È possibile impostare nuove tipologie di macchine e nuove procedure di manutenzione e sicurezza.

Nel software è presente sia la modulistica da compilare e stampare per portare a termine le verifiche periodiche di legge che la normativa in materia di prevenzione infortuni inerente le macchine e gli impianti.

Il libro, oltre a descrivere le procedure ai fini della manutenzione, delle verifiche, della formazione ai lavoratori, offre un quadro di riferimento circa gli adempimenti tecnico-amministrativi dei principali impianti e macchine.

Manutenzione e verifiche di legge su macchine e impianti- di G. Guerriero

Ed. EPC Libri settembre 2000 - Pagg.372 - Lire 140.000 - E 72,30

Il volume può essere ordinato utilizzando la cedola pubblicata in questa rivista a pag. 118

le autorità nazionali di controllo di adeguare e rendere sicura la macchina. Tale ultima circostanza non si ritiene accettabile specie se alla carenza è susseguito un infortunio e se la situazione di pericolo si può rimuovere con un intervento temporaneo immediato che non modifichi la funzionalità costruttiva della macchina né le modalità di funzionamento e casomai dopo aver sentito il costruttore.

E' da porre inoltre in evidenza la posizione alquanto "scomoda" davanti alla quale viene a trovarsi l'unità ispettiva dell'organo di vigilanza ed ancor più quella appartenente all'organo deputato ad entrambe le funzioni di controllo e di vigilanza dinanzi ad una non conformità di una macchina ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dall'allegato I del D.P.R. n. 459/96. Tale violazione costituisce contemporaneamente anche una evidente violazione

alle norme di sicurezza di cui alla legislazione vigente e quindi sostanzialmente davanti ad una ipotesi di reato o comunque davanti a situazioni per le quali si configurano condizioni di pericolo per le quali tali unità ispettive sono tenute anche a rispettare i doveri previsti nei confronti della autorità giudiziaria locale che, come è noto, si estrinsecano nell'obbligo di "riferire (senza ritardo) al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale" (art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 758/94) ed allorquando devono attuare le procedure di cui a quest'ultimo decreto, che prevedono l'emanazione di una prescrizione obbligatoria finalizzata ad eliminare la contravvenzione accertata, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 758/94) e l'adozione di even-

tuali "specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro" (art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 758/94). E' evidente che le due procedure sopraindicate di controllo e di vigilanza almeno nei tempi e nelle esigenze non collimano.

Inoltre nelle more del completamento della procedura di controllo nella lettera circolare citata viene richiesto alle unità ispettive di "interessare" il datore di lavoro ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori. Ma l'interessamento di un ispettore appartenente ad un organo di vigilanza nei confronti del datore di lavoro non è poi la prescrizione ex D.Lgs. n. 758/94 e le misure alternative che all'utilizzatore si chiede di adottare non possono essere viste come le misure di cui al comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 758/94? La situazione sembra meritevole di chiarezza e comunque suggerisce quanto meno l'opportunità che la persona addetta al controllo sia distinta da quella addetta alla vigilanza per ragioni di possibili interferenze di funzioni ⁽⁹⁾.

In definitiva, quindi, allo stato dei fatti davanti a non conformità legate ad una evidente situazione di pericolo l'organo di vigilanza non può che attivare un "doppio binario" cioè un doppio iter procedurale che si sviluppa parallelamente, uno di natura tecnico-amministrativa con l'avvio delle procedure previste, con effetti a medio e lungo termine, per la verifica del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza indicate nel D.P.R. n. 459/96 e finalizzate all'adozione delle cautele nei confronti del costruttore a tutela del mercato ed uno di natura penale, ad effetto immediato, che ha come interlocutore l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, indirizzato a seconda delle circostanze al costruttore e/o all'utente datore di lavoro, cui le norme di sicurezza in fondo hanno affidato la valutazione finale della sicurezza della macchina, oltre che una scelta adeguata alle proprie esigenze tecniche ed organizzative, finalizzata a salvaguarda-

re la sicurezza e la salute dei lavoratori. In tal senso ha avuto modo di esprimersi anche la Giunta della Regione Campania con deliberazione n. 3328 del 20/5/1998 contenente delle "linee guida e modalità operative per l'applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 in relazione alla emanazione del D.P.R. n. 459/1996" indirizzate agli organi di vigilanza della stessa Regione Campania.

Ma che succede se una macchina giudicata al termine dell'iter giudiziario non rispondente alle norme di prevenzione degli infortuni vigenti, con tutte le conseguenze penali che possono essere derivate nei confronti del costruttore o del datore di lavoro, viene poi definita conforme alla Direttiva Macchine dall'organo di controllo competente al termine dell'iter amministrativo? E questa è l'ultima e la più preoccupante delle perplessità.

E' parere dello scrivente infine che sia opportuno un intervento del legislatore per chiarire, rivedere e coordinare le disposizioni attualmente vigenti in materia di sicurezza sul lavoro che in più punti si prestano ad interpretazioni equivoche e soprattutto per evitare che la constatata interferenza fra le varie amministrazioni pubbliche interessate all'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro possa finire con il frenare l'innesto delle direttive comunitarie nel nostro ordinamento giuridico, innesto che sembra oggi accusare dei problemi di rigetto. D'altro canto, per restare nel campo delle macchine oggetto del presente articolo, appare necessario che le amministrazioni competenti si attivino e si riorganizzino, mediante l'istituzione di appositi Servizi di controllo sulla sicurezza delle macchine stesse, opportunamente distinti dagli organi di vigilanza, se non vogliamo che ne soffra la clausola di salvaguardia e che la marcatura Ce, che in fondo ha carattere unilaterale, si trasformi in una sorta di marcatura di "immunità" e finisca con il rappresentare sempre ed automaticamente un sinonimo di conformità, regolarità e sicurezza

(9) *In Italia più in generale si avverte la necessità, specie dopo l'introduzione delle normative comunitarie sulla sicurezza, di potenziare l'azione di prevenzione nei luoghi di lavoro ma non si può pretendere di affidare tale funzione agli organi di vigilanza, pur potenziandoli, in quanto essendo l'attività da questi svolta di natura sostanzialmente repressiva non potrà mai raggiungere compiutamente gli effetti di prevenzione desiderati. L'obiettivo potrà essere raggiunto favorendo una massiccia azione di consulenza e soprattutto di assistenza specialmente nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese come del resto voluto dal D.Lgs. n. 626/94.*